Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 1° marzo 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 54 DEL 1° MARZO 1967:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1966, n. 1330.

Autorizzazione all'Istituto Nazionale per l'Addestramento e per il Perfezionamento dei Lavoratori dell'Industria (INAPLI), con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 1330. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto Nazionale per l'Addestramento e per il Perfezionamento dei Lavoratori dell'Industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare, dal sig. Umberto Pelotti, un appezzamento di terreno sito in San Giovanni in Persiceto (Bologna), della superficie complessiva di mq. 13.827, distinto nel vigente catasto al foglio n. 91, coi nn. 21/b, 22/b, 23/b e 21/h, come da atto pubblico di compravendita, per notar Guido Forni, repertorio n. 37127 del 29 settembre 1960.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 69. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1966, n. 1331.

Autorizzazione all'Istituto Nazionale per l'Addestramento e per il Perfezionamento dei Lavoratori dell'Industria (INAPLI), con sede in Roma, a ricevere in donazione un immobile.

N. 1331. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto Nazionale per l'Addestramento e per il Perfezionamento dei Lavoratori dell'Industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato a ricevere, dal comm. Cesare Contegiacomo, la donazione di un appezzamento di terreno edificatorio di mq. 1000, sito nel comune di Putignano (Bari), distinto in catasto alla partita 6351, foglio 36, particella 1781 sub *a*, con l'impegno da parte dell'INAPLI, di provvedere alla costruzione della sede di un Centro di addestramento professionale dei lavoratori dell'industria, come da atto pubblico di donazione per notar Mario Pulcini, rep. n. 21587, raccolta n. 7255, in data 1° luglio 1955.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 61. — VILLA

LEGGE 23 febbraio 1967, n. 44.

Modificazioni dell'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 126 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è così modificato:

« Coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1967, n. 45.

Autorizzazione al Fondo di assistenza per i finanzieri, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 45. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Fondo di assistenza per i finanzieri, con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare al prezzo di lire 179.000.000, l'immobile sito in Roma, con accesso da viale Gorizia n. 2 e da via Nomentana numeri 317 e 319, alle condizioni specificate nella deliberazione consiliare del 27 settembre 1962.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 56. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1967, n. 46.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri, con sede in Mondovì (Cuneo).

N. 46. Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione dell'Oratorio di S. Filippo Neri, con sede in Mondovì (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1967, n. 47.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dell'Immacolata Concezione, nel comune di Alatri (Frosinone).

N. 47. Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Alatri in data 8 maggio 1965, integrato con dichiarazione del 14 maggio 1965, relativo alla erezione della Parrocchia dell'Immacolata Concezione, in frazione Collelavena del comune di Alatri (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 54. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1967.

Liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa agricola Cantina sociale Santa Maria del Piano Nord », con sede in Neive (Cuneo), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 8 agosto 1966, con il quale ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, gli amministratori e i sindaci della Società « Cooperativa agricola Cantina sociale Santa Maria del Piano Nord », con sede in Neive (Cuneo) sono stati revocati e il dottor Luigi Incisa di Camerana è stato nominato commissario governativo della Cooperativa predetta;

Vista la relazione in data 5 gennaio 1967 del commissario governativo dott. Luigi Incisa di Camerana dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società « Cooperativa agricola Cantina sociale Santa Maria del Piano Nord », con sede in Neive (Cuneo) costituita per rogito notaio dott. Renato Sacco in data 9 maggio 1958 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Antonino Niosi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1967

Il Ministro: Bosco

(1931)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1967.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per undici strade provinciali ricadenti nel territorio della provincia di Asti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Asti in data 18 novembre 1966, tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per le strade provinciali sotto elencate:

1) Asti-Alba;
2) di Valle Bormida;
3) Torino-Casale;
4) Valle Belbo;
5) Montegrosso-Bubbio (tratto tra Montegrosso e Canelli);
6) Val Tiglione;
7) Asti-Montemagno;
8) Villanova-Govone;
9) Gallareto-Castelnuovo;
10) Valle Versa;
11) Portacomaro-Quattordio (tratto compreso tra la statale n. 457 « di Moncalvo » e l'abitato di Portacomaro);

Vista la relazione dell'Ufficio del genio civile di Asti in data 1° dicembre 1966, n. 12702;

Vista la relazione del Servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Asti;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « Strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopra elencate con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Asti fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »);

b) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza », giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal segnale di identificazione strade, di cui alla fig. 102-*C* del regolamento.

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1967

Il Ministro: Mancini

(1896)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1967.

Revoca nei confronti della ditta « Istituto Farmacoterapico Triestino » delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nella propria officina farmaceutica sita in Trieste.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 4 febbraio 1952 e 11 marzo 1955, n. 114, con i quali la ditta « Istituto Farmacotera-

pico Triestino » fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Trieste, via San Francesco, 21, rispettivamente, specialità medicinali chimiche, preparati galenici e specialità medicinali biologiche;

Vista la comunicazione in data 16 dicembre 1965, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di voler rinunziare alle autorizzazioni concesse con i decreti commissariali citati nelle premesse;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422 e l'art. 164 del predetto testo unico;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate in seguito a rinuncia, nei confronti della ditta « Istituto Farmacoterapico Triestino » le autorizzazioni a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Trieste, via San Francesco, n. 21, specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici concesse con i decreti A.C.I.S. in data 4 febbraio 1952 e 11 marzo 1955, n. 114.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Trieste è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 febbraio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(1943)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1967.

Proroga dei termini di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, numero 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza dell'irregolare funzionamento degli uffici giudiziari, che si è verificato in tutto il territorio della Repubblica, dal 21 al 23 febbraio 1967, per effetto di eventi di carattere eccezionale, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari o a mezzo del personale addettovi, scadenti durante il periodo dal 21 al 23 febbraio 1967 o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1967

Il Ministro: REALE

(2373)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale del 13 febbraio 1967:

Marazzita Fortunato, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Palmi.

Mazza Alberico, notaio residente nel comune di Manduria, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Lecce.

Paladini Eduardo, notaio residente nel comune di Minerbe, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Verona.

Peres Vittorio, notaio residente nel comune di San Pietro in Cariano, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Verona.

(1960)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Buccheri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1967, il comune di Buccheri (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.781.893, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2000)

Autorizzazione al comune di Bronte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1967, il comune di Bronte (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2008)

Autorizzazione al comune di Noto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1967, il comune di Noto (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 310.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2009)

Autorizzazione al comune di Biccari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1967, il comune di Biccari (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.553.283, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1994)

Autorizzazione al comune di Bosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1967, il comune di Bosa (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.154.624, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1996)

Autorizzazione al comune di Novara di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1967, il comune di Novara di Sicilia (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.475.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1995)

Autorizzazione al comune di Bivongi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1967, il comune di Bivongi (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.127.123, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1997)

Autorizzazione al comune di San Vito Chietino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1967, il comune di San Vito Chietino (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.976.976, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2002)

Autorizzazione al comune di Careri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1967, il comune di Careri (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.466.753, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1998)

Autorizzazione al comune di Locri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1967, il comune di Locri (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 163.783.054, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1999)

Autorizzazione al comune di Palena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1967, il comune di Palena (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.340.980 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2001)

Autorizzazione al comune di Pieranica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1967, il comune di Pieranica (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2033)

Autorizzazione al comune di Cumignano sul Naviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1967, il comune di Cumignano sul Naviglio (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2039)

Autorizzazione al comune di Motta Baluffi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1967, il comune di Motta Baluffi (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2034)

Autorizzazione al comune di Monte Cremasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1967, il comune di Monte Cremasco (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 790.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2035)

Autorizzazione al comune di Gombito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1967, il comune di Gombito (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.198.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2036)

Autorizzazione al comune di Gerre dè Caprioli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1967, il comune di Gerre dè Caprioli (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.688.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2037)

Autorizzazione al comune di Derovere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1967, il comune di Derovere (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.739.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2038)

Autorizzazione al comune di Crotta d'Adda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1967, il comune di Crotta d'Adda (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.671.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2040)

Autorizzazione al comune di Corte dè Frati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1967, il comune di Corte dè Frati (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2041)

Autorizzazione al comune di Veroli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1967, il comune di Veroli (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.144.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2042)

Autorizzazione al comune di Torriana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1967, il comune di Torriana (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.162.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2043)

Autorizzazione al comune di Roccafluvione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 febbraio 1967, il comune di Roccafluvione (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.552.894, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2044)

Autorizzazione al comune di Senise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1967, il comune di Senise (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.758.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2025)

Autorizzazione al comune di Montemilone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1967, il comune di Montemilone (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.146. 755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1982)

Autorizzazione al comune di Oppido Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1967, il comune di Oppido Lucano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.854.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effetuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1983)

Autorizzazione al comune di Pescopagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1967, il comune di Pescopagno (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.938.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1984)

Autorizzazione al comune di Ripacandida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1967, il comune di Ripacandida (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.446.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1985)

Autorizzazione al comune di Trecchina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1967, il comune di Trecchina (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7,617.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1987)

Autorizzazione al comune di Calvello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1967, il comune di Calvello (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.855.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1988)

Autorizzazione al comune di Calvera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1967, il comune di Calvera (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1989)

Autorizzazione al comune di Cancellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1967, il comune di Cancellara (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.328.730 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1990)

Autorizzazione al comune di Castelgrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1967, il comune di Castelgrande (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mtuo di L. 9.991.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1991)

Autorizzazione al comune di Filiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1967, il comune di Filiano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.564.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1992)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo le Fratte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1967, il comune di Sant'Angelo le Fratte (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.060.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1986)

Autorizzazione al comune di Gallicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1967, il comune di Gallicchio (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1993)

Autorizzazione al comune di Savoia di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1967, il comune di Savoia di Lucania (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.801.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2024)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 41

Corso dei cambi del 28 febbraio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,22	625,23	625,19	625,17	625,21	625,20	625,13	625,17	625,20	625,20
$ Can.	577,73	577,55	578,25	577,775	577,40	577,40	577,50	577,775	577,40	577,60
Fr. Sv.	144,18	144,15	144,13	144,1350	144,15	144,16	144,125	144,1350	144,16	144,17
Kr. D.	90,30	90,33	90,36	90,29	90,25	90,32	90,265	90,20	90,32	90,32
Kr. N.	87,42	87,40	87,40	87,39	87,40	87,41	87,38	87,39	87,41	87,40
Kr. Sv.	120,93	120,94	120,95	120,945	121 —	120,92	120,91	120,945	120,92	120,95
Fol.	173,18	173,10	173,10	173,075	173,10	173,15	173,04	173,075	173,15	173,10
Fr. B.	12,57	12,567	12,57	12,5650	12,57	12,57	12,5665	12,5650	12,57	12,57
Franco francese	126,35	126,33	126,31	126,31	126,30	126,35	126,31	126,31	126,35	126,31
Lst.	1745,72	1746,15	1746,30	1745,90	1745,75	1745,95	1745,80	1745,90	1745,95	1745,90
Dm. occ.	157,34	157,30	157,34	157,285	157,25	157,29	157,285	157,285	157,29	157,30
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,1950	24,1925	24,10	24,19	24,193	24,1925	24,19	24,19
Escudo Port.	21,78	21,78	21,7750	21,79	21,43	21,79	21,775	21,79	21,79	21,79
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,43	10,42875	10,75	10,42	10,426	10,42875	10,43	10,42

Media dei titoli del 28 febbraio 1967

Rendita 5 % 1935	105,65
Redimibile 3,50 % 1934	100,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,275
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,375
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,275
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,30
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,375
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,20
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,15
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 febbraio 1967

1 Dollaro USA	625,15
1 Dollaro canadese	577,637
1 Franco svizzero	144,13
1 Corona danese	90,277
1 Corona norvegese	87,385
1 Corona svedese	120,927
1 Fiorino olandese	173,057
1 Franco belga	12,566
1 Franco francese	126,31
1 Lira sterlina	1745,85
1 Marco germanico	157,285
1 Scellino austriaco	24,193
1 Escudo Port.	21,782
1 Peseta Sp.	10,427

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola e di lavoro « Libertas », con sede in Decimomannu (Cagliari)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 febbraio 1967 la Società cooperativa agricola e di lavoro « Libertas », con sede in Decimomannu (Cagliari), costituita per rogito Tului in data 19 luglio 1953, repertorio 1253, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(1922)

Scioglimento della Società cooperativa « Consumo di Cedrasco », con sede in Cedrasco (Sondrio)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 febbraio 1967 la Società cooperativa « Consumo di Cedrasco », con sede in Cedrasco (Sondrio), costituita per rogito Lavizzari in data 10 febbraio 1935, repertorio 8499, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Antonio Piscopo.

(1924)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato in data 4 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1966, registro n. 11, foglio n. 154, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dai sigg. Giusto Costanzelli, Reggiani Alvise ed altri avverso il decreto del Ministero dell'industria e del commercio in data 20 febbraio 1964, con il quale era stato accolto il ricorso gerarchico della sig.ra Zorzi Maria Luigia.

(1977)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo al patrimonio dello Stato di un'area demaniale marittima sita in Marina di Carrara. (Rettifica).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 11 gennaio 1967 è stato rettificato il decreto interministeriale in data 25 gennaio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37 del 12 febbraio 1965, con il quale era stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato un'area sita in Marina di Carrara.

Tale rettifica concerne la superficie, che pertanto viene indicata in mq. 99.238 anzichè in mq. 101.297 e i mappali che, anzichè quelli indicati nel decreto interministeriale in data 25 gennaio 1965, risultano i seguenti: Sezione *A* del comune di Carrara nn. 6991, 5867, 9255, 8216, 8108, 9243, 9244, 8015, 5875, 6993, 6990, 8353, 2769 (parte).

(2092)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1966, registro n. 4 Turismo e spettacolo, foglio n. 176, è stata accolto il ricorso straordinario presentato dal sig. Marcello Wochicievich, quale amministratore unico della Cineproduzione associate S.r.l., in data 21 settembre 1964, per l'annullamento del provvedimento, per insufficiente motivazione , con il quale la Commissione tecnica, di cui all'art. 4 della legge 31 luglio 1956, n. 897, ha respinto il ricorso, dalla stessa Società presentato, per il film « Africa Sexy », confermandone l'esclusione dalla programmazione obbligatoria.

(2142)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 25 luglio 1966 al 7 agosto 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	1.738	1.638	zero	1.738	4.174	4.113
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg. o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	25.216	24.935	18.340	25.216	28.320	41.090

Numero dalla Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % . . .	7.359	10.192	2.044	7.359	6.682	15.983
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.153	8.287	1.992	8.153	11.007	20.390
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.603	8.322	1.727	8.603	11.707	22.965
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	9.143	8.364	1.409	9.143	12.547	26.055
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	9.413	8.385	1.250	9.413	12.967	27.600
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	9.683	8.406	1.250	9.683	13.387	29.145
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	10.853	8.497	1.250	10.853	15.207	25.840
	24	8. superiore al 43 %	13.373	8.693	1.250	13.373	19.127	50.260
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.903	7.037	742	6.903	9.757	16.640
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353	7.072	477	7.353	10.457	19.215
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893	7.114	159	7.893	11.297	22.305
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163	7.135	zero	8.163	11.717	23.850
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.433	7.156	zero	8.433	12.137	25.395
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603	7.247	zero	9.603	13.957	32.090
	33	7. superiore al 43 %	12.123	7.443	zero	12.123	17 877	46.510
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.109	8.942	794	6.109	5.432	12.233
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	42	1. inferiore o uguale al 27 %	4.297	10.305	2.554	9.266	6.053	17.041
	43	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.547	30.069
	45	3. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	4.330	51.116
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	47	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg. o meno	25.216	24.935	18.340	25.216	28.320	41.090
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.903 (*f*)	7.037 (*f*)	742 (*f*)	6.903 (*f*)	9.757 (*f*)	16.640 (*f*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353 (()	7.072 (*f*)	477 (*f*)	7.353 (*f*)	10.457 (*f*)	19.215 (*f*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni dai: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893 (*f*)	7.114 (*f*)	159 (*f*)	7.893 (*f*)	11.297 (*f*)	22.305 (*f*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163 (*f*)	7.135 (*f*)	zero (*f*)	8.163 (*f*)	11.717 (*f*)	23.850 (*f*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.433 (*f*)	7.156 (*f*)	zero (*f*)	8.433 (*f*)	12.137 (*f*)	25.395 (*f*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603 (*f*)	7.247 (*f*)	zero (*f*)	9.603 (*f*)	13.957 (*f*)	32.090 (*f*)
	58	7. superiore al 43 %	12.123 (*f*)	7.443 (*f*)	zero (*f*)	12.123 (*f*)	17.877 (*f*)	46.510 (*f*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.109 (*f*)	8.942 (*f*)	794 (*f*)	6.109 (*f*)	5.432 (*f*)	12.233 (*f*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	4.398	4.710	4.668	4.398	12.647	26.932
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.672	33.194
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.455	54.241
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*c*)(*g*)	72.164 (*g*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*c*)(*g*)	60.137 (*g*)
	08	II. non nominato	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*c*)(*g*)	60.137 (*g*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg.	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.954
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	933	zero	zero	933	zero	10.954
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	12.797
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	12.797
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	12.797
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz . . .	zero	zero	7.610 (*h*)	zero	zero	7.610
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	15.707 (*h*)	zero	15.707 (*h*)	15.707
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	15.707

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 47 51	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 % in peso della materia non grassa	3.686	12.932	zero	3.686	6.647 (*c*)	29.224
	42	V. Tilsit (Havarti)	2.249	12.400	zero	2.249	5.760 (*c*)	21.543
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	2.235	zero	zero	zero (*c*)	13.842
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa . .	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri .	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	13 16	F. formaggi fusi . .	2.913	10.672	2.913	3.846	6.929 (*c*)	30.950
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	2.281	3.005	1.612	2.281	6.307	11.087

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*d*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente fra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C.

(*g*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(*h*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».

« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».

« Keine Interventionsware ».

« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(9388)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per l'ammissione di sessanta allievi ufficiali al primo anno del 4° corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 29 marzo 1956, n. 288, con le successive modificazioni, contenente norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che detta norme sui requisiti per l'ammissione ai concorsi e impieghi delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 dicembre 1965, n. 1423, che dà facoltà al Ministro per l'interno di ammettere al concorso anche i giovani che conseguono il prescritto titolo di studio nella sessione autunnale dell'anno in cui ha luogo il concorso stesso;

Vista la legge 21 dicembre 1948, n. 1580, concernente il trattamento economico spettante agli allievi dell'Accademia della guardia di finanza;

Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1957, atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 10 agosto 1957, recante norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme.

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 405, recante norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali in servizio permanente nel Corpo della guardie di pubblica sicurezza;

Ritenuto di dover mettere a concorso, per l'ammissione in Accademia, sessanta dei posti che si renderanno disponibili nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno accademico 1967-1968 un concorso per esami per l'ammissione di sessanta allievi ufficiali al primo anno del 4° corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Dei predetti sessanta posti:

n. 40 sono riservati ai cittadini italiani che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 3;

n. 20 sono riservati ai sottufficiali in servizio nel Corpo che siano in possesso dei requisiti indicati nel successivo articolo 7.

Per l'ammissione al concorso non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione a pubblici impieghi.

Lo svolgimento del concorso comprende:

a) l'accertamento preliminare della idoneità fisica dei candidati;

b) l'accertamento definitivo della idoneità psico-fisica dei candidati;

c) una prova scritta di cultura generale;

d) una prova orale.

I posti non coperti da una delle due categorie di concorrenti vengono portati in aumento ai posti riservati all'altra categoria.

Art. 2.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Ministero dell'interno e avrà la durata di due anni accademici.

Gli allievi ufficiali che avranno superato gli esami finali del 2° anno di corso conseguiranno la nomina a sottotenente in servizio permanente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza secondo l'ordine di graduatoria e sotto una unica data.

Il servizio prestato come allievo ufficiale è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva.

I sottotenenti in servizio permanente dopo la nomina, frequentano, presso l'Accademia del Corpo, un corso biennale di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

I sottotenenti che superino il corso di applicazione e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme sull'avanzamento conseguono la promozione al grado di tenente con decorrenza dal compimento di due anni di anzianità di grado.

Agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente provenienti dai corsi dell'Accademia sono riconosciuti validi gli esami superati durante il corso allievi ufficiali ed il corso di applicazione ai fini dell'ammissione, a giudizio dei competenti Consigli accademici, al secondo o terzo anno delle Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche o di economia e commercio, per il conseguimento della relativa laurea.

Il riconoscimento di cui al precedente comma è subordinato al possesso, all'atto dell'ammissione in Accademia da parte degli ufficiali in servizio permanente, del titolo di studio richiesto per il conseguimento della laurea prescelta.

Sono riconosciuti validi ai fini dell'ammissione ai corsi universitari di cui ai commi precedenti gli esami superati, durante il corso allievi ufficiali ed il corso di applicazione, nelle seguenti materie che sono comprese fra le materie di insegnamento:

1) istituzione di diritto privato;
2) economia politica;
3) scienze delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto costituzionale;
5) diritto del lavoro;
6) diritto amministrativo (corso annuale);
7) diritto internazionale;
8) diritto penale (corso biennale);
9) procedura penale;
10) statistica;
11) medicina legale;
12) antropologia criminale;
13) geografia politica ed economica;
14) politica economica;
15) sociologia;
16) storia dei partiti e dei movimenti politici;
17) lingua francese (corsi quadriennali);
18) lingua inglese (corsi quadriennali).

L'insegnamento delle suddette materie è impartito da docenti universitari secondo programmi analoghi a quelli universitari.

TITOLO I

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI IL CONFERIMENTO DEI QUARANTA POSTI RISERVATI AI CITTADINI ITALIANI

Art. 3.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

a) siano nati dal 1° novembre 1944 al 31 ottobre 1949;

b) posseggano o siano in grado di conseguire nella prima o seconda sessione di esame del 1967 uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica; diploma di maturità scientifica; diploma di abilitazione magistrale; diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, nautici e per geometri; non sono ammessi titoli equipollenti;

c) siano riconosciuti in possesso dell'attitudine psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di ufficiali e, in particolare, abbiano:

statura non inferiore a metri 1,68;

visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello stigmatismo miopico ed ipermetropico;

d) non siano stati già espulsi o dimessi dall'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza perchè riprovati;

e) non siano stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato o da Accademia militare;

f) abbiano sempre serbato buona condotta morale e civile da valutarsi a giudizio insindacabile del Ministero dell'interno;

g) abbiano, se minorenni, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre una ferma biennale nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 4.

Domanda di ammissione

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, firmate dagli interessati e, qualora il concorrente sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi, controfirmate dal padre o da chi ne esercita la patria potestà, devono essere indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione Forze armate di polizia - Servizio ufficiali, e devono pervenire alle prefetture delle rispettive Provincie di residenza entro il 31 maggio 1967.

Anche gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che concorrono per i quaranta posti riservati ai cittadini, devono far pervenire la domanda alla prefettura di residenza. Essi dovranno darne contemporaneamente comunicazione gerarchica al Comando da cui dipendono.

La data di arrivo delle domande deve risultare dal bollo a data apposta dalle prefetture.

Art. 5.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nella prima o seconda sessione del corrente anno scolastico;

c) distretto militare di appartenenza;

d) indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente al Ministero dell'interno il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito, o da eventi di forza maggiore.

Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente art. 4 saranno considerate come non giunte e gli aspiranti saranno esclusi dal concorso.

Art. 6.

Documentazione da produrre

I candidati che conseguono la idoneità nella prova scritta, di cui agli articoli 17 e seguenti, debbono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione F.A.P. - Servizio ufficiali, a mezzo posta raccomandata, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dei risultati della prova scritta di cui all'art. 20, ultimo comma, la seguente documentazione:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

c) atto di assenso su carta da bollo del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante, per contrarre la ferma biennale nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, redatto dal sindaco. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione delle domande;

d) domanda diretta al Ministero della difesa su carta da bollo, con cui il concorrente, che riveste il grado di ufficiale di complemento, chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in qualità di allievo. Il Ministero dell'interno darà corso a tale domanda se l'aspirante risulterà vincitore del concorso;

e) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal Comune, per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal Comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti, appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva, devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

f) nulla osta delle competenti autorità militari su carta da bollo. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che abbiano già partecipato alla visita di leva o siano iscritti nelle liste di leva di mare, o siano, comunque, già alle armi;

g) titolo di studio originale o copia autentica rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta bollata, rilasciato dall'Istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale devono anche risultare le votazioni riportate nelle singole materie. In tal caso il diploma originale (o la copia autentica di esso) potrà essere prodotto entro il 31 dicembre 1967. In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studi conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzati dal provveditore agli studi.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati di iscrizione alle Università;

h) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati, in quanto applicabili, i titoli preferenziali previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

E' ammessa, in seguito a presentazione dei relativi certificati la valutazione dei requisiti che conferiscono ai candidati titoli preferenziali, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati ammessi alle prove orali siano chiamati a sostenerle.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa Amministrazione per altri concorsi.

Il documento di cui alla precedente lettera c) deve essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per i casi di forza maggiore, il Ministero dell'interno si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine anzidetto.

I concorrenti in servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo degli agenti di custodia, devono produrre soltanto il titolo di studio prescritto dal precedente art. 3, entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

La data di arrivo della documentazione anzidetta è stabilita secondo le norme indicate dal precedente art. 4.

Tutti i documenti debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI IL CONFERIMENTO DEI VENTI POSTI RISERVATI AI SOTTUFFICIALI DEL CORPO

Art. 7.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che:

a) abbiano compiuto, alla data del 31 ottobre 1967, due anni di servizio da sottufficiale e non abbiano superato il 30° anno di età;

b) posseggano o siano in grado di conseguire nella prima o seconda sessione di esami del 1967 uno dei seguenti titoli

di studio: diploma di maturità classica; diploma di maturità scientifica; diploma di abilitazione magistrale; diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, nautici e per geometri; non sono ammessi titoli equipollenti;

c) siano riconosciuti in possesso dell'attitudine psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualità di ufficiali ed in particolare, abbiano:

statura non inferiore a metri 1,68;

visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello stigmatismo miopico ed ipermetropico;

d) non siano stati già espulsi o dimessi dall'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza perchè riprovati;

e) non siano stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato o da Accademia militare;

f) non abbiano riportato durante l'ultimo quinquennio di servizio nel Corpo punizioni di rigore o altra più grave.

Art. 8.

Domanda di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione F.A.P. - Servizio ufficiali, debbono essere presentate al Comando del reparto da cui l'interessato dipende entro gli stessi termini stabiliti dal precedente art. 4.

L'aspirante deve dichiarare nella domanda:

a) grado, cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nella prima o seconda sessione del corrente anno scolastico;

c) stato civile.

Le domande devono essere datate e firmate dagli aspiranti.

Art. 9.

Documentazione da produrre

I candidati, che conseguono la idoneità nella prova scritta di cui agli articoli 17 e seguenti, debbono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione F.A.P. - Servizio ufficiali, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dei risultati della prova scritta di cui all'art. 20, ultimo comma, la seguente documentazione:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

b) titolo di studio originale o copia autentica rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta da bollo, rilasciato dall'istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale devono anche risultare le votazioni riportate nelle singole materie. In tal caso il diploma originale (o copia autentica di esso) potrà essere prodotto entro il 31 dicembre 1967.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzati dal provveditore agli studi.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati di iscrizione alle Università.

Tutti i documenti debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

Art. 10.

Rinuncia al grado rivestito

I vincitori del concorso, per la durata del corso biennale, debbono rinunziare al grado rivestito e sono nominati allievi ufficiali.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE CATEGORIE DEI CONCORRENTI

Art. 11.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice delle prove di esame è costituita a norma dell'art. 6 della legge 9 giugno 1964, n. 405.

Art. 12.

Mancata presentazione del candidato

Il candidato che non si presenti, nel giorno e nell'ora stabiliti, per gli accertamenti psico-fisici ovvero per l'esame scritto o per la prova orale, viene escluso dal concorso.

Art. 13.

Documento di identificazione

Ad ogni visita medica o prova di esame, i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia recente.

Art. 14.

Accertamento dell'idoneità psico-fisica

Per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica i candidati saranno sottoposti a visita medica preliminare, a cura dell'ufficiale medico di zona, presso la sede dell'Ispettorato di zona del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza competente per territorio.

I candidati dichiarati idonei alla visita medica di cui al comma precedente saranno sottoposti ad una visita medica definitiva intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia.

I candidati dichiarati non idonei alla visita medica preliminare che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti alla visita medica di controllo di cui al precedente comma, saranno esclusi dal concorso.

Dette visite saranno compiute nei giorni che saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

La prima visita sarà compiuta da un ufficiale medico di polizia e la seconda da una Commissione medica, costituita dal direttore del Servizio medico centrale, presidente, dal dirigente sanitario dell'Accademia e da un ufficiale superiore medico di polizia.

Il giudizio di idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante. Quello espresso dalla Commissione medica è definitivo.

Art. 15.

Accertamento psicologico

Gli allievi, riconosciuti idonei alla visita medica definitiva, verranno sottoposti, presso il Centro psicotecnico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, a cura di un gruppo selettore, presieduto da un ufficiale generale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ad un accertamento psicologico, consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettivo e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità.

Il gruppo selettore di cui al precedente comma è nominato dal capo della polizia.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. Gli allievi giudicati non idonei saranno, pertanto, eliminati dal concorso.

Art. 16.

Requisiti psico-fisici

Le Commissioni incaricate dell'accertamento della attitudine psico-fisica dei concorrenti, tenuto presente che è loro compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente, che, come tali, devono anche per resistenza fisica essere di esempio ai loro inferiori, dovranno accertare con giusto rigore se i concorrenti siano dotati di valida costituzione organica, regolare conformazione scheletrica ed efficiente sviluppo muscolare, siano esenti da infermità e da imperfezioni fisiche e diano affidamento, per accertate attitudini, di poter bene disimpegnare il servizio di istituto.

L'accertamento della idoneità definitiva verrà completato mediante:

esperimento di educazione fisica consistente nelle seguenti prove, da superare ciascuna nel massimo di tre tentativi: salto in alto m. 1,10; salto in lungo m. 3,50; corsa piana m. 100 in 15"; salita alla fune a braccia e gambe e discesa a sole braccia.

Art. 17.

Ammissione alla prova scritta

Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati dichiarati idonei agli accertamenti di cui ai precedenti articoli 14, 15 e 16.

Art. 18.

Prova scritta

La prova scritta, della durata di sei ore, si svolgerà a Roma, nel giorno che sarà stabilito dal Ministero dell'interno.

Consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i concorrenti, che sarà riferito a nozioni storiche, letterarie, filosofiche, geografiche, comprese nei programmi di insegnamento degli Istituti di istruzione media superiore.

Art. 19.

Prescrizioni da osservare durante lo svolgimento della prova scritta

Alla Commissione di esame e ai concorrenti è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 20.

Revisione della prova scritta

La revisione dei lavori sarà eseguita dalla Commissione di esame.

La Commissione medesima assegnerà ad ogni elaborato scritto un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità, e, quindi, l'ammissione agli esami orali i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di 10 ventesimi.

Ai candidati che riportano l'idoneità nella prova scritta, sarà data comunicazione del voto conseguito.

Art. 21.

Prova orale

La prova orale consisterà in:

a) un esame di storia;

b) un esame di geografia;

c) un esame di matematica; nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.

I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.

La Commissione di esame potrà, però, nei limiti dei programmi, rivolgere all'aspirante tutte le altre interrogazioni che riterrà opportuno.

Art. 22.

Valutazione della prova orale

Gli esami orali avranno luogo a Roma, davanti alla stessa Commissione di cui al precedente art. 11, nel giorno che sarà fissato e comunicato ai concorrenti.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di 12 ventesimi.

Al termine di ogni seduta la Commissione di esame formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Accademia.

Art. 23.

Graduatoria

Il punto di merito complessivo è dato dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti nella prova scritta e nella prova orale.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive disposizioni in materia.

Le graduatorie, distinte per le due categorie di concorrenti, saranno approvate con decreto ministeriale.

Art. 24.

Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso

Sono ammessi all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in qualità di allievi, i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 23, nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse. Gli ammessi, non appartenenti al Corpo, contraggono una ferma biennale di servizio.

I candidati non militari, durante la loro permanenza presso l'Accademia per le prove di esame, potranno fruire, ove lo richiedano, dell'alloggio gratuito e del vitto a pagamento.

TITOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 25

Riduzione per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle visite mediche ed alle varie prove del concorso, nonchè per raggiungere la sede dell'Accademia quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare (in conformità a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di viaggio, a cura dei comandi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza competenti per territorio, per i viaggi dalla propria sede a Roma, e dalla propria sede all'Ispettorato di zona del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza competente per territorio per la visita medica preliminare e dal Comando dell'Accademia o dal Comando provinciale di pubblica sicurezza per i viaggi di ritorno in famiglia.

Art. 26.

Agli allievi provenienti dai civili sarà corrisposta una indennità giornaliera di L. 308.

Agli allievi ufficiali provenienti dai sottufficiali del Corpo, in luogo dell'indennità prevista nel comma precedente, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione alla Accademia.

Il trattamento economico di cui ai precedenti commi è corrisposto agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anche durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luogo di cura o in licenza straordinaria per infermità, mentre ne è sospesa la corresponsione agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo durante la loro assenza dall'Accademia per le cause anzidette.

Art. 27.

Sono a carico dell'Amministrazione le spese per il vitto degli allievi ufficiali, per la prima vestizione degli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo e quelle per la manutenzione del corredo degli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo.

Sono anche a carico dell'Amministrazione le rette ospedaliere per il ricovero degli allievi in luoghi di cura.

Sono a carico degli allievi:

a) le spese per i libri di testo;

b) le spese di carattere personale.

Gli allievi, all'atto del loro ingresso all'Accademia, dovranno essere provvisti di un corredo, che verrà stabilito dal Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1967

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1967
Registro n. 5 Interno, foglio n. 93

ALLEGATO I

MODELLO DELLA DOMANDA
DI AMMISSIONE AL CONCORSO
(in carta da bollo)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della p. s. - Divisione F.A.P. - Servizio ufficiali — ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . il . . . . , domiciliato a . . . ., provincia di . . . . in via . . . . n. . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per l'ammissione di sessanta allievi al primo anno del 4° corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Dichiara di aver conseguito (o di presumere di poter conseguire nella 1ª o 2ª sessione del corrente anno scolastico) il diploma di (2) . . . . e di essere iscritto al distretto militare di (3) . . . . . . oppure iscritto nelle liste di leva del Comune di (4) . . .

Dichiara, altresì che la propria famiglia risiede a . . . . . Provincia di . . . . . ., in via . . . n. . . . .

Data . . . .

Il candidato . . . .

Controfirma (5) . . . .

---

(1) Cognome e nome.

(2) Specie del titolo di studio.

(3) Per i concorrenti che abbiano già partecipato alla visita di leva.

(4) Per i concorrenti non ancora chiamati alla visita di leva.

(5) E' obbligatoria da parte del padre o da chi esercita la patria potestà o tutela, qualora il candidato non abbia superato il 21° anno e non rivesta qualifica di militare alle armi.

ALLEGATO N. 2

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE

CULTURA GENERALE
(prova scritta)

Storia
(prova orale)

1. Gli Stati europei dopo la pace di Westfalia. Le guerre di successione. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea.
2. La rivoluzione francese nelle sue cause, nei suoi svolgimenti: caratteri e personaggi più importanti.
3. L'opera militare e politica di Napoleone I. L'Italia dal 1789 al 1815.
4. La Restaurazione e la Santa Alleanza. Le organizzazioni segrete in Europa ed in Italia. Moti liberali del 1820-1821.
5. L'Austria nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione negli Stati italiani. I Balcani e l'indipendenza greca.
6. Rivolgimenti europei nel 1830-31. Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia. Le insurrezioni italiane nel 1831.
7. Vincenzo Gioberti ed il neo guelfismo. Riforme e statuti. La prima guerra di indipendenza italiana (1848-49). Giuseppe Garibaldi.
8. Repubblicani federalisti e orientamento monarchico in Italia. Camillo Cavour ed il decennio di preparazione.
9. Gli anni decisivi del Risorgimento italiano: la seconda guerra di indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille; la proclamazione del Regno d'Italia; la terza guerra di indipendenza.
10. Il Regno della Regina Vittoria in Inghilterra. Consolidamento ed estensione dell'Impero britannico. L'Impero francese, la unità germanica e la guerra del 1870-71. L'occupazione di Roma. Legge delle guarentigie.
11. La questione d'oriente prima e dopo il congresso di Berlino (1878). Vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914 e loro relazioni con le altre parti del mondo. L'espansione coloniale.
12. Le colonie inglesi d'America. Cause della rivoluzione americana. La guerra di indipendenza. La costituzione degli Stati Uniti. Espansione degli Stati Uniti nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.
13. Lo sviluppo del capitalismo in Europa e nel mondo nel secolo XIX. Liberalismo e socialismo. La questione sociale. La partecipazione alla lotta politica delle classi meno abbienti.
14. Il Governo della Destra in Italia; sue figure più rappresentative. La Sinistra al potere e i suoi principali esponenti.
15. Lo sviluppo dell'Italia tra il 1870 e il 1900. Il consolidamento dello Stato. La Triplice Alleanza (1882); Francesco Crispi; la colonia Eritrea e l'espansione coloniale. Incremento economico e demografico.
16. La vita italiana dal 1900 al 1914. L'impresa libica. I partiti politici; sviluppo delle tendenze democratiche.
17. La guerra mondiale (1914-1918) con particolare riguardo all'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace.
18. Il ventennio tra le due guerre mondiali. L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.
19. La seconda guerra mondiale (1940-45) e le sue conseguenze. La resistenza; la lotta di liberazione, la Costituzione della Repubblica Italiana; ideali e realizzazioni della democrazia.
20. Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.
21. Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli. Comunità europea.

Geografia
(prova orale)

1. Geografia generale:

Definizione. Partizione della geografia. Genesi della formazione terrestre. Cenni sulle ere: caratteristiche, sommaria suddivisone in periodi.

2. Geografia astronomica e geografia fisica:

Sfera celeste e sfera terrestre. Il sistema solare. Pianeti e satelliti. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine, longitudine. Movimenti della Terra e fenomeni che ne derivano.

Punti cardinali, rosa dei venti. Configurazione generale della superficie della Terra.

3. Terreno.

Planimetria, altimetria, continente, penisola, isola, capi, golfi, ecc.

Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico, morfologico.

4. Clima ed acque:

Clima: definizione, suoi elementi e suoi fattori.

Acque: suddivisione delle acque: atmosferiche, continentali, regime dei corsi d'acqua; idrografia sotterranea e sorgenti. Azioni delle acque.

5. Vegetazione. Animali. Uomo:

Vegetazione: flora. Forme di vegetazione.

Animali: fauna.

Uomo: fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo, terreno, clima, vegetali, animali. Razze umane e loro distribuzione sulla superficie terrestre.

6. Geografia economica:

Lineamenti generali di geografia economica. Cenni storici. L'utilizzazione del mondo vegetale. Le risorse del sottosuolo e l'economia estrattiva terrestre e marina. La utilizzazione del mondo animale. Aspetti geografici dell'industria e del commercio. Le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto.

7. Europa:

Regioni (con particolare riguardo alle regioni confinanti con l'Italia) sistemi montani principali; mari e coste; fiumi e laghi. Suddivisione politica. Lineamenti economici.

8. L'Italia:

Configurazione generale: orografia (con speciale riferimento al sistema alpino ed appenninico), valichi principali, mari, coste, isole e fiumi; popolazione; suddivisione politica ed amministrativa. L'ambiente economico: l'agricoltura, l'allevamento, la pesca, la caccia, l'industria, il commercio, le comunicazioni e i trasporti.

9. Asia - Africa:

Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica. Lineamenti economici.

10. Americhe - Oceania:

Cenni sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi; suddivisione politica. Lineamenti economici.

Matematica
(prova orale)

Aritmetica ed algebra:

1. Proporzioni fra numeri, proporzionalità diretta ed inversa regola di ripartizione.
2. Operazioni con monomi e polinomi, potenza di un binomio.
3. Scomposizione in fattori, divisibilità per x — a.
4. Equazioni e sistemi di equazione di 1° grado.
5. Equazioni di 2° grado o riducibili a quelle di 2° grado, sistemi di grado superiore al 1°, applicazione a problemi di 1° e 2° grado. Logaritmi.
6. Funzione di una variabile, rappresentazione grafica di una funzione: $y = ax$, $y = ax + b$, $y = ax^2$, $y = \frac{a}{x}$

Geometria:

1. Equivalenza nel piano, teorema di Pitagora e sue applicazioni.
2. Misura di grandezze, proporzioni e proporzionalità diretta, costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).
3. Similitudine nel piano.

Matematica finanziaria:

1. Interesse semplice, interesse composto.
2. Annualità.
3. Ammortamento.

Trigonometria:

1. Misure degli angoli e degli archi.
2. Valutazione algebrica di archi ed angoli.
3. Definizione e studio delle funzioni circolari.
4. Teoria degli archi associati e conseguenze.
5. Espressioni mutue delle funzioni circolari. Archi particolari.
6. Formule di addizione degli archi e loro conseguenze.
7. Formule di duplicazione e applicazioni.
8. Formule di biserzione e applicazioni.
9. Identità Equazioni e sistemi goniometrici di tipi notevoli.

Tesi della prova orale

I. — Storia:

1. Gli Stati europei dalla pace di Westfalia alla fine del secolo XVII.
La guerra di successione d'Austria.
Vincenzo Gioberti ed il neoguelfismo.
La guerra mondiale 1914-18, con particolare riguardo all'intervento italiano.
I trattati di pace della prima guerra mondiale.

2. Tendenze riformatrici nella cultura e nella politica europea del secondo XVIII.
La rivoluzione francese: dagli Stati generali alla Assemblea legislativa.
Pio IX, le riforme e gli Statuti in Italia.
La guerra franco-tedesca del 1870-71.
Liberalismo e socialismo.
La questione sociale nel secolo XIX.
Espansione coloniale delle nazioni europee nel secondo XIX e attriti conseguenti.

3. La guerra di successione polacca.
I Balcani e l'indipendenza greca.
Consolidamento ed estensione dell'Impero britannico.
L'occupazione di Roma e la legge delle guarentigie.
La rivoluzione russa del 1917.
L'Italia dal 1870 al 1900: Destra e Sinistra al potere.

4. La guerra di successione di Spagna.
La rivoluzione francese: dalla Convenzione al Direttorio.
La prima guerra d'indipendenza italiana.
Aspromonte e Mentana.
La triplice alleanza.

5. L'Austria e i Turchi dalla pace di Westfalia alla pace di Carlovitz.
La Carboneria e i moti carbonari.
Camillo Cavour e la seconda guerra d'indipendenza.
La spedizione dei Mille.
La proclamazione del Regno d'Italia.
La vita italiana dal 1900 al 1914: i partiti politici: lo sviluppo delle tendenze democratiche.

6. L'opera militare e politica di Napoleone I: il Consolato.
L'Italia dal 1789 al 1815.
L'Austria nella Lombardia e nella Venezia.
La reazione degli Stati italiani dopo i moti del 1848.
Repubblicani, federalisti e orientamento monarchico in Italia.
Vicende degli Stati europei dal 1870 al 1914.

7. La restaurazione e la Santa Alleanza.
Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia.
I moti liberali del 1820-21.
Le colonie inglesi d'America e la formazione degli Stati Uniti.
Francesco Crispi e l'espansione coloniale italiana.
L'impresa Libica.

8. La terza guerra d'indipendenza italiana.
Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia.
I moti Mazziniani.
La questione d'Oriente e il Congresso di Berlino del 1878.
La politica di Bismarck.
I Balcani dal congresso di Berlino alle crisi del 1896-97, 1908-1909, 1912-13.

9. L'opera militare e politica di Napoleone I; L'Impero.
L'espansione degli Stati Uniti d'America nel secolo XIX e loro ascensione al rango di grande potenza.
I rivolgimenti del 1830-31 in Europa, con particolare riguardo a quelli italiani.
Lo sviluppo del capitalismo in Europa.
L'Europa e l'Italia dal 1919 al 1939.

10. Lo sviluppo dell'Italia dal 1870 al 1900; il consolidamento dello Stato, l'incremento economico e demografico.
La seconda guerra mondiale (1939-45) e sue conseguenze.
La resistenza, la lotta di liberazione, la Costituzione della Repubblica Italiana; ideali e realizzazioni della democrazia.
Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.
Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli.
La Comunità europea.

II. — Geografia:

1. *a*) Definizione e partizione della geografia, genesi della formazione terrestre. Ere geologiche: loro caratteristiche e suddivisioni in periodi.
b) Descrizione generale e caratteristiche principiali del sistema alpino.
c) Lineamenti generali di geografia economica. Cenni storici.

2. *a*) Planimetria e altimetria: continente, penisola, isola, capi, golfi, montagne, colline. Distribuzione del terreno secondo il criterio altimetrico e morfologico.
b) Monti e fiumi della Francia e della Svizzera.
c) Le Alpi centrali: caratteristiche, suddivisioni, valichi. I fiumi del versante tirrenico.
d) L'utilizzazione del mondo vegetale.

3. *a*) Le acque e loro suddivisione. Regime dei corsi di acqua. Idrografia sotterranea e sorgente. Azione delle acque.
b) I maggiori laghi europei. Monti, fiumi principali dell'Asia.
c) L'Appennino settentrionale: caratteristiche, suddivisione, valichi. I mari italiani: denominazione, estensione, profondità massima.
d) Le risorse del sottosuolo e l'economia estrattiva terrestre e marina.

4. *a*) Distribuzione geografica della flora e della fauna. Forme di vegetazione.
b) Monti e fiumi principali dell'Africa.
c) L'Appennino centrale: caratteristiche, suddivisione, valichi. cime più elevate. Esame delle coste tirreniche: configurazione, capi, promontori, golfi.
d) L'utilizzazione del mondo animale.

5. *a*) Sfera celeste. Il sistema solare. Pianeti e satelliti.
b) Il continente europeo. Confini, superfici e popolazione. Posizione geografica.
c) Descrizione generale e caratteristiche principali del sistema appenninico.
d) Aspetti geografici dell'industria e del commercio.

6. *a*) L'uomo. Fattori che influenzano la distribuzione geografica dell'uomo. Popolazione e superficie dei vari continenti.
b) Monti e fiumi principali delle due Americhe.

c) L'Appennino meridionale: caratteristiche, suddivisione, valichi, cime più elevate. Esame delle coste adriatiche e joniche: configurazione, capi, promontori, golfi.

d) Le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto.

7. - *a*) Sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari. Latitudine e longitudine.

b) Esame delle coste europee: mari, golfi, penisole. Le isole e i gruppi di isole più importanti dell'Europa.

c) Il Po e i suoi affluenti. Monti, fiumi, golfi, capi della Sicilia e della Sardegna.

d) L'ambiente economico dell'Italia: agricoltura e allevamento.

8. - *a*) Configurazione generale della superficie terrestre. Forma e dimensione della terra. Distribuzione della terra e delle acque nel globo. Punti cardinali e rosa dei venti.

b) Monti e fiumi dell'Austria.

c) Le Alpi occidentali: caratteristiche, suddivisione, valichi. I fiumi del versante adriatico e jonico.

d) L'ambiente economico dell'Italia: la pesca e la caccia.

9. - *a*) Clima: definizione e suoi elementi e fattori, classificazione dei climi.

b) Monti e fiumi della Penisola balcanica. Il Danubio e i suoi affluenti principali.

c) Le Alpi orientali, caratteristiche, suddivisione, valichi. Isole e gruppi di isole nei mari italiani.

d) L'ambiente economico dell'Italia: l'industria e il commercio.

10. - *a*) Movimenti della terra e fenomeni che ne derivano. Razze umane e loro distribuzione sulla superficie terrestre.

b) L'Oceania: descrizione generale. Monti e fiumi principali dell'Australia.

c) Suddivisione politica e amministrativa dell'Italia.

d) L'ambiente economico dell'Italia: le comunicazioni ed i trasporti.

III. — Matematica:

1. Misura delle grandezze.
Proprietà ed esercizi sulle proporzioni.
Sistemi di equazione di 1° grado.
Interesse semplice.
Identità goniometriche.
Problemi di 1° grado.

2. Grandezze direttamente proporzionali.
Potenza di un binomio.
Teorema di Talete. Triangoli simili.
Definizione e studio funzioni circolari.
Interesse composto.
Problemi di 2° grado.

3. Grandezze inversamente proporzionali.
Divisibilità per il binomio x—a.
Scomposizione in fattori.
Teoria degli archi associati e conseguenze.
Ammortamento.
Problemi di 1° grado.

4. Regola di ripartizione semplice diretta ed inversa.
Equazioni di 2° grado.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.
Formule di addizione degli archi e loro conseguenze.
Annualità.
Problemi di 2° grado.

5. Regola di ripartizione composta.
Sistemi di grado superiore al 1°.
Similitudine nel piano.
Ammortamento.
Formule di duplicazione e applicazioni.
Problemi di 2° grado.

6. L'interesse composto.
Funzione di una variabile. Rappresentazione grafica di

$$y = ax + b,\ y = ax^2,\ y = \frac{a}{x}$$

Identità goniometriche.
Problemi di 2° grado.

7. Annualità.
Equazione di 1° grado.
Costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).
Teoria degli archi associati e conseguenze.
Espressioni mutue delle funzioni circolari. Archi particolari.
Problemi di 1° grado.

8. Problemi del 3 semplice diretto.
Equazioni riducibili al 2° grado.
Aree del cerchio e delle sue parti.
Annualità.
Formule di biserzione. Applicazioni.
Problemi di 2° grado.

9. Problemi del 3 semplice inverso.
Sistemi simmetrici.
Rapporto tra i perimetri e tra aree di poligoni simili.
Risoluzione dei triangoli rettangoli.
L'interesse composto.
Equazioni goniometriche.

10. Problemi del 3 composto.
Operazioni con monomi e polinomi.
Misure riguardanti i triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari.
Ammortamento.
Misure degli angoli e degli archi. Valutazione algebrica di archi ed angoli.
Semplici sistemi goniometrici.

Il Ministro: TAVIANI

(1810)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami, integrati da esperimenti pratici, per la nomina a ventidue posti di musicante presso la banda dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599;
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
Vista la legge 1° marzo 1965, n. 121;
Viste le disposizioni vigenti in materia di arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri (testo unico approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329; decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857; decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, e corrispondenti successive modificazioni);
Atteso che presso la banda dell'Arma dei carabinieri si rende necessario ricoprire le vacanze organiche esistenti e di prevista prossima formazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami, integrati da esperimenti pratici, per la nomina presso la banda dell'Arma dei carabinieri a:

1) quattro posti di vicebrigadiere musicante in ferma volontaria, uno per ciascuno dei seguenti strumenti di prima categoria *A*:

1° clarinetto basso in Sib
1ª tromba in Sib (con l'obbligo del trombino in Fa)
1° flicorno soprano in Sib
1° flicorno basso in Sib;

2) tre posti di vicebrigadiere musicante in ferma volontaria, uno per ciascuno dei seguenti strumenti di prima categoria *B*:

1° saxofono tenore in Sib
1ª tromba in Fa
1° flicorno contrabasso in Sib;

3) sei posti di appuntato musicante in ferma volontaria, uno per ciascuno dei seguenti strumenti di seconda categoria *A*:

2° oboe
1° clarinetto soprano in Sib n. 4
trombone basso in Fa
2° flicorno soprano in Sib
1° tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione)
gran cassa (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione);

4) quattro posti di appuntato musicante in ferma volontaria, uno per ciascuno dei seguenti strumenti di seconda categoria *B*:

2° clarinetto contralto in Mib
1° saxofono basso in Sib
2° corno (Fa-Sib)
4° corno (Fa-Sib);

5) un posto di carabiniere musicante in ferma volontaria per lo strumento di terza categoria *A*:

3° saxofono contralto in Mib;

6) quattro posti di carabiniere musicante in ferma volontaria, uno per ciascuno dei seguenti strumenti di terza categoria *B*:

3° oboe (con l'obbligo del corno inglese)
2° clarinetto soprano in Sib n. 11
2° clarinetto soprano in Sib n. 12
3° trombone tenore (con l'obbligo della tromba in Sib basso).

Possono partecipare al concorso, per uno o più strumenti:

i sottufficiali e i militari di truppa di ogni grado in servizio e in congedo illimitato o provvisorio delle forze armate e dei Corpi di polizia;

i giovani che non abbiano concorso alla leva,
che alla data del 31 dicembre 1966 abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°.

Il predetto limite di età è elevato di anni 5 per i militari in servizio delle forze armate e dei Corpi di polizia.

Per i musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri, che concorrono per una categoria superiore a quella di appartenenza, si prescinde dal limite di età.

I concorrenti che non siano già in servizio nell'Arma dei carabinieri devono altresì:

a) essere riconosciuti idonei a incondizionato servizio militare ed esenti da ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali, nonchè possedere statura e perimetro toracico non inferiori, rispettivamente, a metri 1,65 e 0,85;

b) possedere i requisiti richiesti da uno speciale attestato di idoneità morale, da rilasciare dai comandi dell'Arma retti da ufficiale o da maresciallo maggiore carica speciale, competenti per territorio, in base alle norme vigenti per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri;

c) avere, se minori, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario. Non occorre tale consenso per coloro che abbiano già concorso alla leva e siano stati arruolati, nè per i figli di italiani all'estero.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, debbono essere indizzate al Ministero della difesa - Direzione generale leva sottufficiali e truppa (Esercito). In esse i candidati specificheranno lo strumento o gli strumenti e relative categorie, per cui intendono concorrere.

Le domande vanno presentate, o fatte pervenire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana:

a) al comando del Corpo o Ente di appartenenza, da parte dei candidati che prestano servizio militare nelle forze armate o nei Corpi di polizia;

b) direttamente al Ministero, da parte dei candidati non in servizio militare. Questi devono unire alla domanda, a seconda dei casi, uno dei seguenti documenti in bollo:

documento matricolare, da rilasciare dal Distretto militare o dalla Capitaneria di porto competenti, se trattisi di militari in congedo illimitato ovvero di giovani che hanno già concorso alla leva e siano stati arruolati;

atto di assenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, se trattisi di minori che non abbiano ancora concorso alla leva; quelli di essi che siano figli di italiani all'estero devono invece produrre apposita certificazione.

I Comandi dei corpi o enti che ricevono le domande dei candidati di cui alla precedente lettera *a*), provvederanno:

1) ad apporre sulle domande stesse l'indicazione della data di ricezione;

2) ad inoltrarle al Ministero della difesa, entro quindici giorni dalla data di ricezione, corredate di:

documento matricolare;
rapporto informativo circa il rendimento in servizio e comportamento disciplinare.

Art. 3.

Gli esami di concorso e gli esperimenti pratici consisteranno nelle seguenti prove:

1) per i concorrenti per gli strumenti (esclusi quelli a percussione) di tutte le categorie:

a) esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente;
b) lettura a prima vista di un brano di musica;
c) nozioni inerenti alla tecnica dello strumento;

2) per i concorrenti per gli strumenti delle prime e delle seconde categorie:

a) direzione di un pezzo eseguito dalla banda;
b) dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che compongono la banda;

3) per i concorrenti per gli strumenti delle prime categorie:

armonizzazione per pianoforte di un basso dato;

4) per i concorrenti per gli strumenti a percussione di tutte le categorie:

a) un esperimento di lettura musicale;
b) dimostrazione di saper impiegare lo strumento o gli strumenti per cui si concorre, sia da solo, sia in una esecuzione di insieme della banda;
c) dimostrazione di conoscere teoricamente e praticamente gli altri strumenti a percussione.

Gli aspiranti ammessi al concorso riceveranno comunicazione, in tempo utile, delle data e della sede di effettuazione delle prove anzidette.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta da:

un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, presidente;
l'ufficiale maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri, membro;
un professore di strumento a fiato di un conservatorio statale o un maestro diplomato in istrumentazione per banda, membro;
un funzionario di ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione Esercito, avente qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe, segretario senza diritto a voto.

La Commissione, mediante l'attribuzione a ciascun concorrente di un punto di merito da uno a venti per le prove di cui all'art. 3, formerà distinte graduatorie per ogni categoria e strumento. A parità di punteggio verrà data precedenza ai candidati che già appartengono alla banda dell'Arma dei carabinieri e, tra questi, ai più elevati in grado; in caso di parità di grado ha la precedenza il più anziano.

Per conseguire l'idoneità i concorrenti devono raggiungere un punto non inferiore a 14, se hanno concorso per strumenti delle prime e delle seconde categorie; non inferiore a 12, se hanno concorso per strumenti delle terze categorie.

Le graduatorie saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione — per coloro che non siano già in servizio nell'Arma dei carabinieri — dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'arruolamento in detta Arma.

Art. 5.

Ai fini degli adempimenti di cui all'ultimo comma del precedente articolo, per i concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri utilmente collocati nelle graduatorie, sarà provveduto, a cura del Ministero:

1) all'accertamento, presso l'Ospedale militare più vicino alla loro residenza o sede di servizio, della idoneità fisica di cui alla lettera *a*) dell'art. 1;

2) a richiedere, al Comando dell'Arma dei carabinieri competente per territorio, lo speciale attestato di idoneità morale, di cui alla lettera *b*) del citato art. 1.

I concorrenti comunque non in servizio militare nelle forze armate e nei Corpi di polizia riceveranno, inoltre, apposita comunicazione in seguito alla quale dovranno far pervenire al Ministero i seguenti documenti in bollo, a pena di esclusione dal novero dei vincitori del concorso, entro il perentorio termine di giorni quaranta decorrenti dalla data di ricezione della predetta comunicazione:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato penale generale.

Art. 6.

I vincitori del concorso debbono assumere servizio presso la banda dell'Arma dei carabinieri entro il termine che verrà loro fissato. Chi non ottemperi a ciò senza giustificato motivo verrà dichiarato rinunciatario ed in sua vece subentrerà colui che lo segue in graduatoria.

I vincitori del concorso che siano militari in servizio delle forze armate e dei Corpi di polizia, appartenenti al servizio permanente o continuativo ovvero alla ferma volontaria o rafferma, se di grado uguale a quello previsto per la categoria per la quale hanno concorso, conservano la posizione di stato e l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza; se di grado superiore sono nominati col grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza e conservano posizione di stato ed anzianità, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianità assoluta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 settembre 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1967
Registro n. 5 Difesa, foglio n. 348

Allegato al decreto ministeriale 14 settembre 1966 n. 412/3 - Bando di concorso per la nomina a ventidue posti di musicante presso la banda dell'Arma dei carabinieri.

ORGANICO STRUMENTALE
DELLA BANDA DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Strumenti di 1ª categoria A

1° flauto (con l'obbligo dell'ottavino)
1° oboe
1° clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Mib)
1° clarinetto soprano in Sib n. 1 (principale)
1° clarinetto basso in Sib
1° saxofono soprano in Sib
1° corno (Fa-Sib)
1ª tromba in Sib (con l'obbligo del trombino in Fa)
1° flicorno sopranino in Mib
1° flicorno soprano in Sib
1° flicorno tenore in Sib
1° flicorno basso in Sib.

Strumenti di 1ª categoria B

1° clarinetto piccolo in Mib (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Lab)
1° clarinetto soprano in Sib n. 2
2° clarinetto soprano in Sib n. 1
1° clarinetto contralto in Mib
1° saxofono contralto in Mib
1° saxofono tenore in Sib
1ª tromba in Fa
1ª tromba in Sib basso (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore)
1° trombone tenore
2° flicorno sopranino in Mib
1° flicorno contralto in Mib
1° flicorno contrabasso in Sib
Timpani (con l'obbligo del tamburo e degli altri strumenti a percussione).

Strumenti di 2ª categoria A

ottavino (con l'obbligo del flauto)
2° oboe
2° clarinetto piccolo in Mib
1° clarinetto soprano in Sib n. 3
1° clarinetto soprano in Sib n. 4
1° clarinetto soprano in Sib n. 5
1° clarinetto soprano in Sib n. 6
2° saxofono contralto in Mib
1° saxofono baritono in Mib
3° corno (Fa-Sib)
2ª tromba in Sib
trombone basso in Fa
1° flicorno soprano in Sib raddoppio
2° flicorno soprano in Sib
2° flicorno tenore in Sib
flicorno basso grave in Fa
1° tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione)
gran cassa (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione).

Strumenti di 2ª categoria B

2° flauto (con l'obbligo dell'ottavino)
corno inglese (con l'obbligo dell'oboe)
2° clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Mib)
1° clarinetto soprano in Sib n. 7
1° clarinetto soprano in Sib n. 8
2° clarinetto soprano in Sib n. 2
2° clarinetto soprano in Sib n. 3
2° clarinetto soprano in Sib n. 4
2° clarinetto contralto in Mib
2° clarinetto basso in Sib
1° saxofono basso in Sib
1° contrabasso ad ancia
2° corno (Fa-Sib)
4° corno (Fa-Sib)
2ª tromba in Fa
2° trombone tenore
2° flicorno contralto in Mib
2° flicorno basso in Sib
2° flicorno contrabasso in Sib
1° piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione).

Strumenti di 3ª categoria A

1° clarinetto soprano in Sib n. 9
1° clarinetto soprano in Sib n. 10
2° clarinetto soprano in Sib n. 5
2° clarinetto soprano in Sib n. 6
2° clarinetto soprano in Sib n. 7
2° clarinetto soprano in Sib n. 8
1° clarinetto contralto in Mib raddoppio
clarinetto contrabasso in Mib
clarinetto contrabasso in Sib
2° saxofono soprano in Sib
3° saxofono contralto in Mib
2° saxofono tenore in Sib
2ª tromba in Sib basso
trombone contrabasso
flicorno basso grave in Mib.

Strumenti di 3ª categoria B

3° flauto (con l'obbligo dell'ottavino)
3° oboe (con l'obbligo del corno inglese)
1° clarinetto soprano in Sib n. 11
1° clarinetto soprano in Sib n. 12
2° clarinetto soprano in Sib n. 9
2° clarinetto soprano in Sib n. 10
2° clarinetto soprano in Sib n. 11
2° clarinetto soprano in Sib n. 12
2° clarinetto contralto in Mib raddoppio
3° clarinetto basso in Sib
2° saxofono baritono in Mib
2° saxofono basso (con l'obbligo del saxofono contrabasso)
2° contrabasso ad ancia (oppure clarinetto contrabasso)
5° corno (Fa-Sib)
3ª tromba in Sib
3ª tromba in Fa (con l'obbligo della tromba in Sib)
3° trombone tenore (con l'obbligo della tromba in Sib basso)
2° flicorno soprano in Sib raddoppio
3° flicorno contralto in Mib
3° flicorno tenore (con l'obbligo del trombone tenore)
3° flicorno basso in Sib (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore)
2° flicorno basso grave in Fa o Mib (con l'obbligo del trombone basso in Fa) oppure 3° flicorno contrabasso in Sib (con l'obbligo del trombone contrabasso)
2° tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione)
2° piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione).

Il Ministro: TREMELLONI

(1325)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a quarantasei posti di direttore didattico in prova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni;
Veduto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni;
Veduto il regio decreto 5 febbraio 1934, n. 349;
Veduto il regio decreto 7 febbraio 1935, n. 131;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Veduto il decreto ministeriale 10 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1966, registro n. 59, foglio n. 73, con il quale è stato bandito un concorso per esami e per titoli a quarantasei posti di direttore didattico in prova;
Veduto il decreto ministeriale 27 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1966, registro n. 71, foglio n. 338, con il quale sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso medesimo;
Ritenuta l'opportunità di nominare la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indetto con decreto ministeriale 10 giugno 1966, di cui alle premesse, è composta dalle seguenti persone:

1) Moschetti prof. Andrea Mario, straordinario di filosofia nella Facoltà di magistero dell'Università di Padova, presidente;
2) Piervitali prof.ssa Antonietta nata Zanaboni, ordinaria di storia e filosofia del Liceo classico di Tivoli (Roma);
3) Favilli prof. Vittorio, ordinario di materie giuridiche nell'Istituto tecnico « G. Galilei » di Firenze;
4) Spadaro dott. Salvatore, ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione;
5) Cauzillo dott. Giuseppe, ispettore centrale di 1ª classe per l'istruzione elementare.

Le mansioni di segretario saranno disimpegnate dalla dottoressa Macaluso Maria nata Podimani, direttore di sezione del Ministero della pubblica istruzione.

La spesa relativa al pagamento dei compensi ai componenti la Commissione, stabiliti in base al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, graverà sul capitolo 1094 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1966 nella misura di L. 2.000.000 (duemilioni).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 novembre 1966

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1967
Registro n. 2, foglio n. 44

(1911)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Palermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 17378 del 15 luglio 1965, pubblicato nei modi di legge con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario del comune di Partinico;
Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso di cui in narrativa:

1. Melluso Paolo . . . . . punti 174,574 su 240
2. Davì Salvatore . . . . . » 163,651 »
3. Inserillo Girolamo . . . . » 146,600 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e a quello del comune di Partinico e all'albo di questo Ufficio.

Palermo, addì 4 febbraio 1967

Il medico provinciale: REALMUTO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2575 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario del comune di Partinico;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Melluso Paolo, nato a Trivigno (Potenza) il 28 giugno 1933 e domiciliato a Palermo, via Cesare Battisti n. 28 è nominato in via di esperimento per un biennio ufficiale sanitario del comune di Partinico.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro il termine di giorni trenta dalla data di notifica del presente decreto. Qualora senza giustificato motivo non assume servizio entro il termine suddetto è dichiarato rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e a quello del comune di Partinico e all'albo di questo Ufficio.

Palermo, addì 4 febbraio 1967

Il medico provinciale: REALMUTO

(1820)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6050 del 1° dicembre 1966, con il quale venne bandito il pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Potenza al 30 novembre 1965;
Visto il proprio decreto n. 6774 del 25 novembre 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al suddetto concorso;
Considerato che a seguito della rinunzia espressa degli aventi diritto, si è resa vacante la sede di Spinoso;
Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere ad assegnare tale condotta al concorrente dott. D'Avino Ugo, il quale, regolarmente interpellato, ha comunicato di voler accettare la sede in questione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. D'Avino Ugo è dichiarato vincitore della condotta di Spinoso.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Potenza, addì 15 febbraio 1967

Il medico provinciale: CIUFFREDA

(1950)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Revoca della costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti il decreto n. 13599 del 21 ottobre 1966, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1965;
Vista la legge regionale n. 27 del 19 novembre 1966, concernente la nuova competenza in materia relativa alla nomina delle Commissioni esaminatrici di concorsi per sanitari condotti;
Vista la circolare dell'Assessorato per l'igiene e la sanità della Regione siciliana illustrativa della legge citata;
Ritenuto che occorre provvedere alla revoca della nomina della Commissione avanti indicata;

Decreta:

Il decreto n. 13599 del 21 ottobre 1966, di cui in premessa, è revocato, attesa la nuova competenza esclusiva della Regione siciliana in materia di costituzione di Commissioni giudicatrici di concorsi per sanitari condotti.

Messina, addì 13 febbraio 1967

Il medico provinciale: BROCCIO

(1910)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CASERTA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caserta.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 611, del 3 marzo 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinari condotti vacanti nella provincia di Caserta al 30 novembre 1965;
Considerato che si deve procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso in parola;
Vista la nota n. 300.XIII.II.20.C/12595, del 12 ottobre 1966, del Ministero della sanità;
Vista la nota n. 3829/11-4 Gab., del 29 ottobre 1966, della prefettura di Caserta;
Viste le designazioni pervenute dall'Ordine dei veterinari e dei Comuni interessati;
Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto, indetto con il decreto citato in premessa, è costituita come segue:

Presidente:
Varricchio dott. Domenico, direttore di divisione del Ministero della sanità;

Componenti:
Romboli prof. Bruno, direttore dell'Istituto di patologia generale ed anatomia patologica dell'Università di Pisa;
Bianchi prof. Carlo, direttore dell'Istituto di patologia speciale e clinica medica dell'Università di Milano;
Duca dott. Filippo, ispettore generale veterinario;
Orabona dott. Paolo, vice prefetto ispettore del Ministero dell'interno;
Maciariello dott. Giovanni, veterinario condotto del comune di Caserta.

Segretario:
Soviero dott. Gaetano, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione avrà sede presso l'Ufficio del veterinario provinciale di Caserta nella cui città avranno luogo le prove di esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della prefettura di Caserta e dei Comuni interessati.

Caserta, addì 15 febbraio 1967

Il veterinario provinciale: VACCARO

(1952)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BERGAMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 700 del 5 maggio 1966, con il quale è stato bandito il concorso per due posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1965;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e relative modifiche, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Viste le designazioni e le proposte formulate a norma di legge dagli enti interessati;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:
Ambrogio dott. Paolo Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:
Bellani dott. Luigi, veterinario provinciale capo;
Bianchi prof. dott. Carlo Maria, docente di ruolo di medicina veterinaria legale;
Corsico prof. dott. Giuseppe, docente di ruolo di tecnica conserviera degli alimenti di origine animale;
Massa dott. Giuseppe, vice prefetto ispettore;
Bellomo dott. Giovanni, veterinario condotto del comune di Dalmine.

Svolge le funzioni di segretario il dott. Francesco Petrella, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo in Bergamo alla data da destinarsi e che sarà tempestivamente comunicata agli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Bergamo e dei Comuni capi consorzi interessati.

Bergamo, addì 9 febbraio 1967

Il veterinario provinciale: BALDUCCI

(1738)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 1967, n. 4.

Contingenti numerici provvisori del personale regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 6 *del* 14 *febbraio* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle more della emanazione della legge regionale, di cui al primo comma dell'art. 68 dello Statuto, la Giunta regionale provvederà, con l'osservanza della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, al fabbisogno complessivo di personale degli uffici dell'Amministrazione regionale e, sentite le proposte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, degli Uffici del Consiglio medesimo, entro i limiti dei contingenti numerici provvisori, indicati nelle allegate tabelle *A*) e *B*).

Le tabelle, di cui al precedente comma, sostituiscono ogni altra tabella prevista da precedenti leggi regionali. Al contingente stabilito nella tabella *B*), va aggiunto il personale degli uffici statali trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

Art. 2.

All'onere di L. 250.000.000 derivante dal primo comma del precedente articolo, previsto a carico del corrente esercizio finanziario, si farà fronte mediante la maggiore entrata di pari importo prevista sul capitolo 3 dello stato di previsione della entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966, il cui stanziamento viene aumentato da L. 8.500.000.000 a lire 8.750.000.000.

Gli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese di personale compresi nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966 nelle rubriche dei singoli Assessorati saranno aumentati secondo le effettive esigenze entro il limite massimo della indicata spesa di L. 250.000.000.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Al maggior onere a carico dell'esercizio finanziario 1967 e successivi si provvederà con l'ulteriore incremento previsto nel gettito della quota erariale di ricchezza mobile assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 49 dello Statuto regionale.

L'onere derivante dal secondo comma del precedente articolo graverà sugli appositi capitoli relativi alle spese di personale compresi nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966 nella rubrica n. 3 - Uffici periferici - che presentano la occorrente disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 10 febbraio 1967

BERZANTI

TABELLA *A*

Contingente numerico complessivo provvisorio del personale del Consiglio regionale suddiviso in coefficienti corrispondenti a quelli previsti per le carriere degli impiegati civili e dei salariati dello Stato.

Carriera direttiva		Carriera di concetto		Carriera esecutiva		Carriera ausiliaria		Personale salariato	
coeff.	N.	coeff.	N.	coeff.	N.	coeff.	N.	coeff.	N.
900	1	402	2	325		180		193	1
				271	3	173	6		
670		325	1	229	1	159		167	
500	1					151	7	157	6
						142			
402	3	271		202					
		229	10	180	21				
325		202		157					
271	5								
229									
	10		13		25		13		7

TABELLA *B*

Contingente numerico complessivo provvisorio del personale della Giunta regionale suddiviso in coefficienti corrispondenti a quelli previsti per le carriere degli impiegati civili e dei salariati dello Stato.

Carriera direttiva		Carriera di concetto		Carriera esecutiva		Carriera ausiliaria		Personale salariato	
coeff.	N.	coeff.	N.	coeff.	N.	coeff.	N.	coeff.	N.
900	8	500		325		180		193	3
		402	37	271	20	173	14		
670		325		229		159		167	
500	57	271	95	202	77	151	51	157	30
						142			
402		229		180				151	3
325	77	202	97	157	125				
271									
229	41								
	183		229		222		65		36

(1913)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.